

Decreto legge 20 maggio 1993, n. 148

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 20 maggio 1993, n. 116

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
Convertito in legge, con modifiche, dalla L.19.07.1993, n. 236

Articolo 7

Norme in materia di cassa integrazione guadagni

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

"4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo devono essere presentate, nel termine previsto dal primo comma dell' articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164 all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il terzo comma del predetto articolo 7".

1 bis. Dopo il comma 2 dell' articolo 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223 è inserito il seguente:

"2 bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti". (1)

2. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall' articolo 15 comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67 per "nuove assunzioni" sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio diretto ed immediato da società ` costituite dalla GEPI S.p.a. o da società in stato di amministrazione straordinaria, in quanto i lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 52.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, mantengono la propria validita ` in quanto normativa speciale valevole per il settore dell'editoria, non modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all' articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonche ` ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate. (2) (3)

5. Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223 il CIPI può concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993 e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per la medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, ove si riscontri l'esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda. (4)

6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al 31 dicembre 1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164 relative alle contrazioni ed alle sospensioni dell'attivitá ` produttiva verificatesi nelle imprese che occupino da cinque a cinquanta dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per piu ` periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio. (5)

6 bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna, la società Iniziative Sardegna S.p.a.

(INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto legge 9 dicembre 1981, n. 721 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25 i lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223 siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. (6)

6 ter. Le disposizioni di cui al comma 6 bis si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui all' articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427 e successive modificazioni, e al decreto legge 13 dicembre 1978, n. 795 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36 ivi compresi quelli già collocati in mobilità. (7)

6 quater. Ai lavoratori di cui ai commi 6 bis e 6 ter del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall' articolo 22 comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni. (1)

6 quinquies. Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993. (1)

6 sexies. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il conferimento della somma di cui al comma 6 quinquies. Al relativo onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. (1)

7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell' articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti, nonché alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1996 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. (8) (9) (10) (11)

8. All' articolo 3 comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 nel primo periodo le parole da "di omologazione" sino alle parole "dei beni" sono abrogate. Al medesimo comma, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: "Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento".

9. L' articolo 2 ter del decreto legge 29 settembre 1992, n. 393 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 ter (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR). - 1. La società Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilità".

2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilità.

3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all' articolo 5 primo comma, del decreto legge 9 dicembre 1981, n. 721 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25 è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all' articolo 22 comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

10. Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350 miliardi.

10 bis. All'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 dopo le parole: "cooperative costituite" sono inserite le seguenti "o che abbiano

iniziato l'attività". (12)

10 ter. Per i dipendenti dalle aziende commissariate in base al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario. (12)

(1) Il presente comma è stato inserito dall' art. 1 L. 19.07.1993, n. 236.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, L.19.07.1993, n. 236.

(3) Il termine, citato nel presente comma, è stato prorogato al 31 dicembre 1997 in virtù dell' art. 2 c. 1, D.L. 14.06.1996, n. 318.

(4) L'importo previsto nel presente comma è stato elevato a lire 43 miliardi, dall' art. 4 c. 7, D.L. 01.10.1996, n. 510.

(5) Il presente comma è stato così modificato dall' art. 5 c. 2, D.L. 16.05.1994, n. 299. Le parole "cinquanta dipendenti" sostituiscono le parole "quindici dipendenti" del testo originario.

(6) Il presente comma, inserito dall' art. 1 L. 19.07.1993, n. 236 è stato, poi, così modificato dall'art. 1 bis, D.L. 09.10.1993, n. 404.

(7) Il presente comma, inserito dall' art. 1 L. 19.07.1993, n. 236 è stato, poi, così modificato dall'art. 1 ter, D.L. 09.10.1993, n. 404.

(8) Il termine del 31 dicembre 1995, citato nel presente comma, è stato prorogato al 31.12.1997 in virtù dell' art. 2 c. 22, L. 28.12.1995, n. 549.

(9) Il termine del 31.12.1994, citato nel presente comma, è stato prorogato al 31.12.1996, in virtù dell' art. 4 del D.L. 01.10.1996, n. 510.

(10) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, L.19.07.1993, n. 236.

(11) Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione per i dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali in virtù di quanto disposto dall'art. 2, c. 4 bis, D.L. 21.06.1993, n. 199.

(12) Il presente comma è stato aggiunto dall' art. 1 L. 19.07.1993, n. 236.